



L'ESENZIONE IVA NELLE OPERAZIONI INFRAGRUPPO DEI GRUPPI BANCARI ED ASSICURATIVI

(Art. 6, Legge n. 133/99)

- ◆ Identificazione delle attività ausiliarie
- ◆ Effetti sulla detrazione e sulla rettifica della detrazione
- ◆ Regime transitorio ed operazioni in corso
- ◆ Pianificazione della concentrazione e dell'*outsourcing* dei servizi

Milano, 2 Dicembre 1999

Hotel Principe di Savoia

MARCO GIONTELLA

Con riferimento all'entrata in vigore della nuova disciplina, stabilita alla data del 18 maggio 1999, occorre semplicemente rilevare che, trattandosi di un nuovo regime IVA, dovranno ritenersi esenti i corrispettivi pagati e le fatture emesse a fronte delle operazioni agevolate a far corso dalla suddetta data.

Questo sta in concreto a significare che se alla data di entrata in vigore della nuova disciplina sono in corso rapporti in essa ricompresi, non avrà alcun rilievo né la data di conclusione del relativo contratto, né l'esecuzione delle relative prestazioni.

In buona sostanza, pertanto, potranno essere trattati in regime IVA di esenzione anche i corrispettivi afferenti contratti stipulati anteriormente al 18 maggio 1999, se corrisposti o fatturati successivamente a tale data; così come potranno essere trattati in regime IVA di esenzione anche i corrispettivi riferibili a prestazioni eseguite anteriormente a tale data ma pagati a far corso dal 18 maggio e le fatture emesse da tale data, pur se riferite a prestazioni eseguite ante 18 maggio 1999.

Qualora, peraltro, successivamente all'entrata in vigore della legge siano state emesse erroneamente fatture imponibili, anziché esenti, si potrà procedere alla rettifica dell'operazione entro un anno dall'emissione dell'originaria fattura rientrando la relativa ipotesi nel terzo comma dell'art. 26 del DPR 633 del 1972, con problemi peraltro di recuperabilità del tributo - dato il pro-rata di detraibilità - se la variazione avviene oltre il periodo d'imposta rispetto a quello di emissione della fattura imponibile.

* * *

L'entrata in vigore della nuova disciplina è, peraltro, del tutto ininfluenza sulla disciplina IVA oggettivamente applicabile a talune delle prestazioni ausiliarie non rientranti nel nuovo regime di esenzione.

Come si può, invero, agevolmente constatare dalla lettura delle nuove disposizioni esentative, la platea dei contribuenti ammessi all'agevolazione è oltremodo ristretta (elemento soggettivo), mentre le operazioni riconducibili al trattamento di esenzione sono assai ampie (elemento oggettivo).

Dovendo ricorrere entrambi gli elementi (soggettivo e oggettivo) perché l'operazione possa ritenersi esente da IVA, la conclusione è nel senso di una ristretta e comunque non generalizzata possibilità di applicazione dell'esenzione.

Ne consegue che, ad esempio, le prestazioni rese da soggetti estranei al gruppo bancario, assicurativo o con pro-rata del 90%, debbono ritenersi non rientranti nella disciplina di esenzione, pur se aventi ad oggetto operazioni riconducibili alla nozione di ausiliarità di cui all'art. 6 e pur se rese nei confronti di soggetti partecipanti ai gruppi di cui sopra.

In tal caso, le banche, assicurazioni e i soggetti con pro-rata del 90%, quali committenti delle suddette attività dovrebbero essere "addebitati" dell'IVA applicabile ai relativi corrispettivi, con conseguente aumento dei relativi costi dell'operazione nel suo complesso, dato il regime di totale o elevata indetraibilità del tributo assolto.

Questa, censurabile o meno, è stata la scelta di politica legislativa che ha condotto all'emanazione di una norma sicuramente ampia oggettivamente, ma limitata all'applicazione all'interno dei gruppi.

Come però accennavo, tale norma non incide minimamente sui rapporti in corso e futuri posti in essere, ad esempio, sulla base di outsourcing di servizi (si pensi ai servizi informatici) intercorrenti tra banche, assicurazioni o altri soggetti e società terze estranee ai gruppi cui appartengono le prime.

Per tali rapporti, dunque, a prescindere dai soggetti in essi coinvolti, potrà essere ugualmente applicato un trattamento di esenzione da IVA nei limiti ed alle condizioni che andrò di seguito molto sinteticamente ad esporre.

Il dubbio che fin dagli anni ottanta ci si era posti in relazione all'applicabilità delle disposizioni esentative di cui all'art. 10 ad operazioni inerenti a quelle indicate nella suddetta norma, sembra infatti aver trovato una definitiva soluzione nell'ordinamento europeo.

Nella sentenza della Corte di Giustizia della Comunità Europea del 5 giugno 1997 (Causa C-2/95) è stato infatti risolto un caso riguardante il trattamento IVA di prestazioni di outsourcing informatico in ambito bancario.

In tale sentenza si è fornita l'interpretazione dell'art. 13-B, lett. d), punti 3-5 della VI Direttiva comunitaria, stabilendosi le condizioni per ammettere al trattamento di esenzione le prestazioni di servizi forniti alle banche da un centro di informatica.

I principi che emergono in tale sentenza, i cui contenuti trovano cittadinanza diretta anche nel nostro ordinamento giuridico, sono i seguenti:

- è infondata l'interpretazione che limiti l'applicazione dell'esenzione solo ai servizi forniti direttamente al cliente finale della banca; la Corte afferma che *"una simile interpretazione limiterebbe l'esenzione in modo che non trova appigli nel dettato della disposizione. Infatti quest'ultimo non limita l'esenzione al detto rapporto ed è tanto ampio da includere i servizi forniti da operatori diversi dalle banche e destinati a persone diverse dai loro clienti finali"*;
- il servizio fornito dal centro di informatica è esente se:
 - a) è un servizio distinto nella sua globalità e quindi è idoneo ad essere considerato un vero e proprio servizio che *"implica modifiche giuridiche ed economiche del rapporto"*;

- b) è specifico ed essenziale per l'effettuazione dell'operazione esente;
- c) la responsabilità del prestatore non è limitata ad aspetti tecnici o materiali, ma si estende agli elementi essenziali delle operazioni esenti.

Corollario dei suddetti principi, che peraltro sembrano in linea con due precedenti del Ministero delle Finanze italiano (Ris. 323352 del 7 aprile 1986 e Ris. 150 del 1° ottobre 1998), è che il servizio esente non deve necessariamente essere reso dalla banca nei confronti del fruitore del finanziamento, del rapporto di conto corrente ecc., ma può essere reso anche nei confronti della banca.

Una volta stabilita "l'estensione" a livello soggettivo del trattamento di esenzione, perché si possa accedere all'applicabilità delle disposizioni di cui all'art. 10 del decreto IVA anche nei rapporti tra il committente (banca, assicurazione, ecc.) ed il terzo soggetto, sarà necessario procedere ad una attenta verifica dei contenuti sostanziali del rapporto.

In buona sostanza, se il rapporto di outsourcing ha ad oggetto non la mera gestione tecnica, ma la vera e propria gestione (anche dal punto di vista tecnico o che può esplicitarsi da tale punto di vista: si pensi ad un outsourcing informatico) del rapporto banca-cliente, si può ritenere che i relativi corrispettivi fruiscono del trattamento di esenzione.

E' del tutto evidente, ovviamente, che la suddetta gestione debba essere oggettivamente riferita alle operazioni esenti di cui al citato art. 10 e che quindi debbano essere escluse dall'esenzione tutte le operazioni di gestione di operazioni non ricomprese nella suddetta norma (custodia-amministrazione titoli, recupero crediti, ecc.)

Qualora, dunque, il rapporto di outsourcing abbia ad oggetto la gestione di operazioni esenti poste in essere dalla banca, con assunzione diretta di responsabilità, non solo tecnica, da parte del prestatore nei confronti del committente, è sostenibile che i relativi corrispettivi possano ritenersi esenti da IVA.

La conferma della legittimità dell'applicazione dell'esenzione, dovrebbe peraltro cercarsi, di volta in volta, oltreché nell'oggetto del contratto nell'esame delle clausole contrattuali di responsabilità che presiedono al rapporto stesso. Se, infatti, da tali clausole dovessero emergere previsioni limitative della responsabilità del prestatore sussisterebbero seri argomenti per pregiudicare il trattamento di esenzione.

In altri termini, se da un contratto dovesse emergere che il prestatore ha una responsabilità limitata (per importo o per svolgimento di attività) non si realizzerebbero le condizioni poste dalla sentenza della Corte di Giustizia per ritenere l'operazione oggettivamente esente.

In conclusione si può dunque affermare che alcune delle operazioni ausiliarie previste dalla nuova norma possano ritenersi ugualmente esenti pur in assenza delle condizioni soggettive ivi previste.

Il trattamento di esenzione al di là della nuova disposizione è però condizionato:

1. dall'oggettiva riconducibilità della prestazione ad un'operazione esente ex art. 10 del decreto IVA;
2. alla conseguente realizzazione, mediante la prestazione, di specifici effetti giuridici ed economici riguardanti l'operazione "*strictu sensu*" esente;
3. alla conseguente responsabilità, in capo al prestatore nei confronti del committente, in ordine all'avvenuta o non avvenuta realizzazione dei suddetti effetti giuridici ed economici che vuol dire responsabilità, ad esempio, per il corretto trasferimento fondi, per l'avvenuto pagamento, per la negoziazione titoli, ecc.).

Sussistendo le condizioni di cui sopra, da verificare caso per caso, il trattamento di esenzione potrà essere applicato al di là delle ristrette condizioni soggettive richieste dall'art. 6, anche se limitatamente ad una parte delle attività ausiliarie ivi richiamate e precisamente a quelle attività oggettivamente riconducibili all'art. 10 del decreto IVA.